


279/2009

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.SEN.  
N. 00177/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2004, proposto da:  
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La  
Scala, con domicilio eletto in Bari, via Davanzati 25;

*contro*

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Bari, presso cui sono domiciliati per legge in via Melo, 97;

*per l'annullamento*

- della determinazione n. 30816 dell'8 novembre 2003, notificata al ricorrente in data 10 novembre 2003, con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dal ricorrente in data 11 ottobre 2003, per ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero irrogata con determinazione n. \_\_\_\_\_ del 13 settembre 2003 emessa dal Comandante della Tenenza di Vieste;
- della determinazione n. 5774/P datata 13 settembre 2003 emessa dal Comandante della tenenza di Vieste;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o comunque connesso o

presupposto a quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott. ssa

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 5 gennaio 2004 e depositato il successivo giorno 27 il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di Finanza presso la tenenza di Vieste, ha impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento che ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero irrogatagli con atto del 13 settembre 2003.

Si è costituita l'amministrazione intimata, con atto congiunto per i diversi livelli di competenza evocati in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

All'udienza pubblica del 5 febbraio 2009, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Va premessa una, per quanto possibile, sintetica ricostruzione dei fatti.

Il 9 settembre 2003 il Comandante della Tenenza di Vieste, nel contestare al ricorrente l'addebito di aver intrattenuto un inopportuno colloquio, nel dicembre 2001, con un imprenditore del posto tale da ingenerare in costui, a motivo dell'appartenenza al Corpo e con lesione del prestigio dell'Istituzione, l'affidamento circa la possibilità di risolvere una vertenza economica con un suo cliente, come ricavabile dagli atti



del procedimento penale 5020/02 R.G.N.R. mod. 21, ha formulato all'incolpato richiesta di chiarimenti.

Con nota dell'11 settembre successivo, il ricorrente ha comunicato di sapere dell'esistenza del procedimento penale ma di non conoscerne gli atti chiedendo, pertanto, acquisizione di copia. Nel contempo ha chiarito di non aver mai intrattenuto, nell'arco di tutta la sua carriera, colloqui inopportuni con alcuno, tali da ledere il prestigio dell'Istituzione.


A seguito di tanto gli è stata consentita la sola visione degli atti del fascicolo in esito alla quale, con nota del 13 settembre, il ricorrente ha integrato la precedente dichiarando di non aver intrattenuto mai colloqui inopportuni o altre conversazioni, tali da ingenerare incomprensioni con imprenditori del posto, al fine di comporre vertenze economiche con eventuali loro clienti.

All'esito, sempre in data 13 settembre 2003, il Comandante della Tenenza, con la nota impugnata, pur riconoscendo che "le giustificazioni fornite dal militare sono parzialmente idonee ad esimerlo dalle responsabilità derivanti dal comportamento tenuto dall'interessato nella circostanza", ha ritenuto che lo stesso "avrebbe dovuto evitare ogni contatto con le parti" ed ha affermato che i fatti contestati sono "risultati provati" sulla base del fascicolo del procedimento penale n. 5020/02 R.G.N.R. mod. 21 e dei chiarimenti forniti dall'incolpato con note dell'11 e del 13 settembre 2003: pertanto gli ha irrogato la sanzione del Rimprovero con la seguente motivazione: "Ispettore in forza ad una Tenenza ubicata in una piccola località di provincia, libero dal servizio, essendo a conoscenza di una vertenza economica privata, non si asteneva dall'intrattenere rapporti inopportuni, a causa della sua notoria appartenenza al Corpo, con le parti, pur avendo ad oggetto differenti argomenti, ledendo quindi il prestigio dell'Istituzione. La mancanza è stata commessa nel mese di novembre 2001 nel grado di Maresciallo capo".

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data 11 ottobre 2003 e in data 7 novembre 2003 il Comandante della Tenenza ha rettificato, in autotutela il provvedimento del 13 settembre impugnato, specificando che la mancanza sanzionata è stata commessa nel mese di dicembre 2001.

Con provvedimento dell'8 novembre 2003 il ricorso gerarchico è stato respinto.

Quanto al procedimento penale, già in data 27 febbraio 2003 il P.M. ne aveva richiesto l'archiviazione per mancanza di elementi per sostenere



validamente l'accusa in dibattimento; era seguito decreto di archiviazione del G.I.P. in data 20 marzo 2003 perché "il fatto non sussiste" in considerazione del mancato riscontro delle accuse del denunciante in altri elementi.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce l'eccesso di potere per erronea presupposizione, per illogicità manifesta e per difetto di istruttoria.

In particolare le doglianze del ricorrente si appuntano sulla assoluta genericità dei fatti contestati dei quali non è dato conoscere con esattezza né la data, corretta in autotutela e con lesione del diritto di difesa dopo la proposizione del ricorso gerarchico, né il luogo in cui si sarebbero svolti, né le persone coinvolte, dal momento che nella contestazione dell'addebito si parla di un imprenditore e nel provvedimento sanzionatorio si parla di parti. Inoltre il ricorrente denuncia la contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione che, pur ritenendo idonee le giustificazioni del militare a discolparlo, gli ha comunque irrogato una sanzione sull'assunto che il fatto sia stato commesso, non tenendo conto, peraltro, dell'archiviazione e della relativa motivazione in sede penale.

L'amministrazione intimata si è difesa contestando ogni avversa censura e sostenendo la piena legittimità dell'operato del Comandante della Tenenza dal momento che tra procedimento penale e disciplinare non c'è rapporto di pregiudizialità, essendone diversa la ratio, e che ciò che in sede penale può non essere perseguibile assume, invece, rilevanza sul piano disciplinare.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Costituisce ius receptum che "in sede di procedimento disciplinare, rispetto alle violazioni commesse da parte di un pubblico dipendente (nella specie militare della guardia di finanza), il giudice amministrativo non può entrare nel merito della valutazione operata dall'amministrazione" (così T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 5 agosto 2004, n. 2031). Tuttavia, è parimenti indiscusso che "in sede di procedimento disciplinare, il provvedimento finale deve ritenersi adeguatamente motivato, allorché risulti chiaramente esplicitato l'iter logico che - attraverso un autonomo accertamento ed una autonoma valutazione dei fatti già oggetto di un procedimento penale - abbia condotto all'irrogazione della sanzione disciplinare" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 marzo 2004, n. 2747).

Deve essere, pertanto, valutata la coerenza logica dell'iter argomentativo seguito dall'amministrazione nell'impugnato provvedimento



sanzionatorio del 13 settembre 2003.

Dalla lettura dell'atto si ricavano i seguenti punti salienti: 1) la contestazione dell'addebito è così formulata: "Ispettore in forza ad una Tenenza ubicata in una piccola località di provincia, libero dal servizio, nell'intento di comporre una vertenza economica privata, intratteneva un colloquio con un imprenditore del posto, inopportuno, a motivo della locale notoria appartenenza al Corpo, ledendo quindi il prestigio dell'Istituzione."; 2) nel corpo della motivazione si legge che "i fatti contestati al medesimo" sono risultati "provati" dagli atti del procedimento penale e dai chiarimenti resi dal militare; 3) sempre nel corpo della motivazione si legge che "le giustificazioni fornite dal militare sono parzialmente idonee ad esimerlo dalle responsabilità derivanti dal comportamento tenuto dall'interessato nella circostanza in quanto, pur asserendo di non aver mai intrattenuto colloqui inopportuni, né tanto meno qualsiasi altro tipo di conversazione che possa aver provocato incomprensioni con imprenditori del posto, al fine di comporre vertenze economiche esistenti tra gli stessi e i loro clienti, il militare, comunque a conoscenza di una vicenda economica privata, avrebbe dovuto evitare ogni contatto con le parti, pur se concernente altro oggetto. Tale evento, infatti, avvenendo in una piccola località di provincia, può facilmente dare adito ad incomprensioni che possono ledere il prestigio del Corpo".

Nella sequenza motivazionale innanzi riportata sono ravvisabili almeno tre macroscopiche contraddizioni.

Innanzitutto l'amministrazione asserisce "provati" i fatti contestati e cioè, stando alla contestazione dell'addebito, il colloquio con un imprenditore finalizzato a comporre una vertenza economica privata; subito dopo, però, smentisce tale affermazione dichiarando che le giustificazioni del militare sono idonee ad escludere che abbia intrattenuto colloqui o conversazioni inopportune con imprenditori del posto.

Inoltre afferma che il militare era "comunque a conoscenza di una vicenda economica privata" senza dar conto alcuno della fonte dalla quale abbia tratto tale informazione o convincimento.

Infine ritiene che il militare "avrebbe dovuto evitare ogni contatto con le parti, pur se concernente altro oggetto": non è dato, tuttavia, in alcun modo comprendere o risalire, se non sulla base di mere, e come tali arbitrarie, supposizioni chi sia l'altra "parte" con cui l'incolpato non avrebbe dovuto avere rapporti. Per di più afferma che tale evento (id est: il contatto) avvenendo in una piccola località di provincia, può facilmente dare adito ad incomprensioni che possono ledere il prestigio



del Corpo. In siffatta asserzione la contraddizione è in re ipsa: trattandosi di "piccola località di provincia" è pressoché impossibile "evitare ogni contatto" dal momento che, proprio perché comunità ristretta, tutti si conoscono e si salutano o scambiano tra loro frasi di circostanza o brevi battute, la comunità si incrocia tutta nella stessa piazza o nello stesso bar. Ne consegue che l'affermazione apodittica che il mero "contatto" (peraltro concernente un non meglio spiegabile "altro oggetto" – in motivazione – che diventa "differenti argomenti" in dispositivo) sia lesivo del prestigio dell'Istituzione, sulla base della sola ristrettezza ambientale ma senza dar conto né della "consistenza" dell'inopportuno contatto ascrittogli (che, con immotivata evoluzione, diventa "rapporti inopportuni" in dispositivo) né delle ragioni concrete della asserita lesività, integra una macroscopica arbitrarietà ed illogicità che riverbera, in uno con le contraddizioni innanzi stigmatizzate, in illegittimità del provvedimento sanzionatorio. Ciò in totale indipendenza dall'esito del procedimento penale.

Difatti, poiché il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, l'amministrazione deve procedere ad autonoma valutazione dei fatti, fornendo tuttavia motivazione adeguata della sanzione adottata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6490).

Nel caso di specie mancano sia l'individuazione precisa dei "fatti" valutati sia l'esplicitazione adeguata e coerente della motivazione posta a fondamento della sanzione disciplinare adottata.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio impugnato deve essere annullato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2009 con l'intervento dei Magistrati:




Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12 FEB. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Il Direttore della Sezione  
(Dot. ssa Rosanna Rosola)



PER COPIA CONFORME

Bari, il 23 FEB. 2009



rag. Francesco Montenegro  
Funzionario

